



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA n. 88/14/CIR**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA DI D. / VODAFONE  
OMNITEL B.V.  
(GU14 n. 1009/2013)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'11 settembre 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 425/14/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## 1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato il ritardato rilascio della linea da parte di VODAFONE OMNITEL B.V. (di seguito VODAFONE) a TELECOM ITALIA S.p.A. (di seguito TELECOM), a seguito di richiesta di migrazione verso quest'ultimo operatore, nonché l'assenza del servizio dal 27 luglio 2012 al mese di aprile 2013. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- a. in data 27 luglio 2012 l'utente effettuava una richiesta di migrazione da VODAFONE verso TELECOM per le seguenti numerazioni *business* 0437/750xxx (servizio fonia) e 0437/551xxx (fax e fonia);
- b. la migrazione della numerazione 0437/551xxx verso TELECOM non si perfezionava ed il numero risultava inutilizzabile da 27 luglio 2012 al mese di aprile 2013;
- c. in data 4 luglio 2013, in sede di udienza presso il CORECOM Veneto, raggiungeva un accordo transattivo con TELECOM in relazione al disservizio in esame; VODAFONE, invece, non si presentava all'udienza;
- d. in sede di udienza presso il CORECOM, TELECOM spiegava all'utente di essere responsabile del ritardo di portabilità per il periodo compreso tra novembre 2012 e aprile 2013; per i mesi precedenti, viceversa, afferma che la linea non era stata rilasciata dal precedente gestore;
- e. il mancato funzionamento della numerazione 0437/551xxx ha prodotto significativi danni all'azienda, atteso che l'utenza in questione è pubblicizzata nella carta intestata dell'azienda, nei biglietti da visita, nelle inserzioni promozionali e rappresenta, dunque, il principale mezzo con il quale i clienti si mettono in contatto con l'azienda.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. l'indennizzo per ritardo nel rilascio della linea fissa *business* n. 0437/551xxx per il periodo che va da novembre 2012 ad aprile 2013 per un totale di 1.800 (15 euro per 120 giorni di disservizio).

## 2. La posizione degli operatori

VODAFONE, in relazione alla contestazioni dell'istante, evidenzia di aver ricevuto da TELECOM una sola richiesta di migrazione in data 30 agosto 2012, espletata il 25



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

settembre 2012, data prevista per la DAC e, dunque, di aver rispettato le procedure di migrazione così come regolamentate dall'AGCOM.

La circostanza che l'utenza 0437/551xxx risulti migrata in TELECOM alla data del 25 settembre 2012 risulta confermata anche dalle schermate "Pitagora", depositate da TELECOM, chiamata ad integrare il contraddittorio nel procedimento in esame, nonché dalle stessa rese nelle memorie presentate. VODAFONE precisa altresì che la richiesta di migrazione è stata inserita da TELECOM in data 5 settembre 2012 e che pertanto l'utenza oggetto del contenzioso è entrata nella disponibilità di TELECOM almeno a far data dal 25 settembre 2012. Atteso che VODAFONE ha rispettato, nella sua qualità di *donating*, gli obblighi di propria competenza nelle procedure di migrazione, chiede il rigetto dell'istanza.

TELECOM, chiamata ad integrazione del contraddittorio ex art. 18, comma 1, del n. 173/07/CONS, nelle memorie presentate afferma che *"la numerazione ISDN 0437/750xxx con aggiuntivo 0437/7550xxx sono rientrate in Telecom Italia in data 18 settembre 2012. Il tentativo di conciliazione espletato in data 4 luglio 2013 presso il Corecom della regione Veneto ha avuto esito positivo in quanto il cliente ha accettato l'offerta proposta da Telecom Italia"*.

TELECOM, produce le schermate del sistema "Pitagora" a supporto di quanto dichiarato. Dalle schermate prodotte inoltre risulta che per il numero 0437/7550xxx l'adsl è stato cessato in data 25 settembre 2012 con VODAFONE.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte non possono essere accolte.

In particolare, poiché la VODAFONE, come risulta ampiamente dalla documentazione in atti, ha rilasciato la linea entro la DAC concordata, non può essere imputabile a quest'ultima alcuna responsabilità per il ritardo di portabilità e la sospensione del servizio.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA** **Articolo 1**

1. L'Autorità non accoglie l'istanza della società azienda agricola Florivivaistica di D., nei confronti della società VODAFONE OMNITEL B.V. per le motivazioni di cui in premessa



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 settembre 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani